

**SENTENZA DELLA CORTE****del 2 agosto 2016****nella causa E-35/15****Autorità di vigilanza EFTA contro Regno di Norvegia**

*(Inadempimento degli obblighi da parte di uno Stato EFTA — direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico)*

(2017/C 120/12)

Nella causa E-35/15, Autorità di vigilanza EFTA contro Regno di Norvegia— ISTANZA di dichiarazione secondo cui il Regno di Norvegia è venuto meno agli obblighi impostigli dall'atto di cui al punto 56i dell'allegato XIII dell'accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico) omettendo di: i) elaborare e applicare per ciascun porto il piano adeguato di raccolta e di gestione dei rifiuti previsto all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/59/CE, ii) valutare e approvare i piani di raccolta e di gestione dei rifiuti, controllarne l'esecuzione e curare che si proceda ad una nuova approvazione almeno ogni tre anni, secondo quanto previsto all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2000/59/CE e iii) provvedere a mettere a disposizione in tutti i porti norvegesi impianti portuali di raccolta adeguati a rispondere alle esigenze delle navi che utilizzano normalmente il porto, senza causare loro ingiustificati ritardi, secondo quanto previsto all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/59/CE — la Corte, composta da Carl Baudenbacher (giudice relatore), presidente, e Per Christiansen e Páll Hreinsson, giudici, si è pronunciata il 2 agosto 2016 con sentenza, il cui dispositivo è il seguente:

La Corte:

1. dichiara che il Regno di Norvegia è venuto meno agli obblighi impostigli dall'atto di cui al punto 56i dell'allegato XIII dell'accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico) omettendo entro i termini prescritti di:
  - a) elaborare e applicare per ciascun porto norvegese il piano adeguato di raccolta e di gestione dei rifiuti previsto all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/59/CE;
  - b) valutare e approvare per tutti i porti norvegesi i piani di raccolta e di gestione dei rifiuti, controllarne l'esecuzione e curare che si proceda ad una nuova approvazione almeno ogni tre anni, secondo quanto previsto all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2000/59/CE;
  - c) provvedere a mettere a disposizione in tutti i porti norvegesi impianti portuali di raccolta adeguati a rispondere alle esigenze delle navi che utilizzano normalmente il porto, senza causare loro ingiustificati ritardi, secondo quanto previsto all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/59/CE;
2. condanna il Regno di Norvegia al pagamento delle spese processuali.